



COMUNE DI CAGGIANO

Provincia di Salerno

Viale Giovanni Palatucci n.4 – 84030 CAGGIANO (SA)

P.IVA 00510420656

Tel. +39 0975 393020 - Fax +39 0975 393920

www.comune.caggiano.sa.it



Prot. n. 4458

ORDINANZA N. 04 del 15.06.2026

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI E DI IGIENE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che durante la stagione estiva, a causa delle alte temperature che possono verificarsi, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, pericolo che, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, può comportare un conseguente grave pregiudizio per l'incolumità della salute pubblica ed ai beni territorialmente esistenti.

CONSIDERATO che:

- il territorio comunale, particolarmente durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche e soprattutto sulla pubblica incolumità, a causa degli incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e/o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estroliersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati, di tali appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana abitata, comporta l'eccessivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle elevate temperature estive, sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi durante l'estate;
- la presenza, altresì, di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti e talvolta oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni genere e specie, nonché potenziale causa di incendi.

RICHIAMATI:

- il R.D. del 30 dicembre 1923 n. 3267 e s.m.i., che dispone in ordine al Regolamento ed alle prescrizioni di Massima e di Polizia forestale.
- la Legge 21/11/2000 n. 353 "*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*";
- il comma 6-bis dell'art. 182 del D. Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", aggiunto dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 116;
- il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaf) n. 2588 del 20/03/2020, che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 inerente agli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6);
- il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;
- le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva Antincendio AIB 2026, con protocollo n.1714-P del 26/05/2026 – MIN_MUSUMECI-0001714-P-26/05/2026;
- l'art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTE le disposizioni in materia di incendi boschivi, emanate dalla Regione Campania:

- L.R. 7 maggio 1996 n. 11 "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo*";
- L. R. n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. "*Sistema di Protezione Civile in Campania*";
- gli artt. 75 e 76 del Regolamento regionale 28 settembre 2017 n. 3 "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*" e s.m.i.;
- il "*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2025-2027 con allegati*", approvato con Delibera della G.R. n. 368 del 16/06/2025 e pubblicato sul BURC n.43 del 23.06.2025;

RILEVATO che:

- l'art. 75, comma 1, del richiamato Regolamento Regionale n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente, individuata nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile con il Regolamento Regionale del 15/12/2011 n. 12;
- **con il Decreto Dirigenziale n. 212 del 09 giugno 2026** della Direzione Generale 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, ai sensi della L. n. 353/2000 e LL.RR. nn. 11/1996 e 26/2012, **è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dell'intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2026.**

CONSIDERATO, inoltre, che il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “*Codice della protezione civile*”:

- all'art. 3, comma 1, lett. c), individua nel Sindaco una delle Autorità territoriali di protezione civile, e all'art. 6, comma 1, che ne definisce le relative attribuzioni;
- all'art. 16, comma 1, considera il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

VISTI:

- il D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “*Nuovo Codice della Strada*” e ss.mm. e ii.;
- il vigente “Piano Comunale di Protezione Civile” del Comune di Caggiano;
- lo Statuto comunale;

ATTESO che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

RITENUTO, pertanto, opportuno, necessario e urgente predisporre in tempo utile tutte le misure atte a prevenire sul territorio comunale l'insorgere ed il diffondersi di incendi, nonché, ad evitare o comunque attenuare il reiterarsi del fenomeno, vietando nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

RENDE NOTO

che è dichiarato lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi sull'intero territorio comunale dal 15 giugno fino al 30 settembre 2026, salvo proroghe disposte con Delibera di Giunta della Regione Campania;

RICHIAMA

per il suddetto periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi - in prossimità dei boschi, di terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Caggiano - i seguenti

DIVIETI:

- **DIVIETO** di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
- **DIVIETO** di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
- **DIVIETO** di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75 e 76, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
- **DIVIETO** di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- **DIVIETO** di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a Km 1 (uno) dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre A.I.B. opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica ed in grado di controllare l'eventuale innesco e propagazione di incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal comma 6, art. 10, della legge 21 novembre 200 n.353 e ss.mm.ii.

ORDINA

per il suddetto periodo, al fine di ridurre al massimo il rischio di innesco e propagazione di incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi del territorio comunale, **di osservare le seguenti disposizioni:**

1) Disposizioni per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi operanti sul territorio comunale:

- Alle Società di gestione della viabilità operanti sulle strade presenti nel territorio comunale, alle Società di gestione di Servizi idrici, alla Provincia di Salerno e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75, c. 14, del Regolamento regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromasse, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi.
- I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
- All'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa vigente si applica la specifica normativa nonché e le eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Ente di gestione.

2) Aree di interfaccia urbano-rurale - Attività turistiche e ricettive

- Ai proprietari di zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e di provvedere la ripulitura dell'area circostante l'insediamento - per un raggio di almeno metri venti - mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromasse, e l'eliminazione di tutte le fonti di possibile innesco, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui all'art. 75 c.15 del Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii.
- Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili e di idonei sistemi di difesa antincendio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.
- Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

3) Gestione dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea

- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, di realizzare fasce protettive o precese prive di residui di vegetazione - di larghezza non inferiore a 5 metri - lungo tutto il perimetro del proprio fondo, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
- Si richiama l'**OBBLIGO**, di cui all'art. 75, c. 14-bis, del Regolamento regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi di vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché di taglio siepi vive, di vegetazione e rami che protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo d'incendio, mantenendo per tutto il periodo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
- La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di confini di proprietà e comunque nel Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10.
- I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato.
- Si richiama, altresì, il rispetto delle norme in materia di applicazione del regime di condizionalità di cui all'art.3, 4 c.4 lett. a) del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2588 del 20/03/2020 che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 inerente agli impegni relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 6) e alla delibera di Giunta Regionale della Campania n. 341 del 09/07/2020 recante *"Approvazione dell'elenco degli impegni di condizionalità in agricoltura applicabili a livello regionale in attuazione del DM n. 2588/2020"*.

4) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

- Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva arata sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di

almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

- I proprietari e i conduttori di motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.
- Si richiama il **DIVIETO** assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006.
- Si richiama, altresì, il **DIVIETO** di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge regionale n. 26/2012.

5) Attività ad alto rischio esplosivo

- Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), ubicate nelle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune i riferimenti della propria sede e di quelle periferiche nonché i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.
- Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.
- Il Comune provvederà a trasmettere tali dati alla Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.
- Si richiama il **DIVIETO**, di cui all'art. 76 del Regolamento Regionale n. 3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all'interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.

6) Aree boscate

- Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
- Sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
- Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti semplificati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti.

Gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, nonché, tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

A V V E R T E

Che la mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice Penale qualora il fatto costituisca reato.

A CARICO DEGLI INADEMPIENTI, VERRA', NEL CONTEMPO, INOLTRE DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 650 DEL CODICE PENALE.

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito e nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.

Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco durante il periodo 15 giugno – 30 settembre 2026 sarà comminata una sanzione amministrativa ai sensi della legge n. 353/2000 e ss.mm.ii.

In caso di mancato rispetto dei divieti e degli obblighi, sopra declinati, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, i Servizi comunali competenti, definendo forme e modalità di esecuzione ai sensi dell'art. 21-ter della L. 241 del 1990, intimano e fanno diffida agli obbligati identificati di ottemperare agli obblighi assegnando un termine, decorso il quale, in ottemperanza delle previsioni del comma 7 dell'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 2000, avvieranno le procedure per l'esecuzione coattiva in danno, con riconduzione su questi degli interi oneri.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza, si rinvia al Regolamento Regionale del 28 settembre 2017 n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale", al "Piano regionale per la programmazione delle attività di Prevenzione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2024-2026" approvato con delibera di G.R. n. 309 del 24 giugno 2024, e al Decreto Dirigenziale n. 212 del 09 giugno 2026

della Direzione Generale 18 per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della regione Campania “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2026” .

I N V I T A

Ad attenersi alle prescrizioni su esposte e a dare immediata comunicazione del verificarsi di un incendio o di un principio di incendio alle competenti Autorità locali, e fra queste:

- **al numero verde della Regione Campania 800449911 o a quello della sua sede territorialmente più vicina;**
- **al numero 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;**
- **al numero 112 dei Carabinieri o 1515 dei Carabinieri Forestali;**
- **al numero 0975-393020 del Comando di Polizia Municipale del Comune di Caggiano;**
- **all’Ente delegato competente per territorio, oppure agli altri Organi di Polizia.**

R I C O R D A

Che su ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio o di un principio d’incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche e che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l’incolumità pubblica è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Caggiano, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio.

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- *al Comando di Polizia Municipale di CAGGIANO;*
- *al Comando Stazione Carabinieri di CAGGIANO;*
- *alla Stazione Carabinieri Forestali di POLLA;*
- *alla Provincia di Salerno - Settore Viabilità*
- *alle Associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;*

nonché inviata, per opportuna conoscenza:

- *alla Protezione Civile della REGIONE CAMPANIA;*
- *alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di SALERNO;*
- *al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di SALERNO;*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “*Codice del processo amministrativo*”.

Dalla Residenza Municipale, li 15 giugno 2026

IL SINDACO

Dott. Modesto Lamattina

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)